



# Comune di Filettino

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**COPIA**

**N° 059**

**OGGETTO: REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - DISCIPLINA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

L’anno **Duemiladieci (2010)** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 12,00 nella CASA COMUNALE.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All’ Appello risultano:

- **CATENA GIANFRANCO**  
- **COTOLONI SANTE**  
- **NARDECCHIA SILVERIO**  
- **MARFOLI ENIO**  
- **NICOLINI GIORGIO**

ASSESSORE  
ASSESSORE  
ASSESSORE  
ASSESSORE

Totale Presenti –Assenti

Presenti: Assenti:

<b>SI</b>	
<b>SI</b>	
<b>SI</b>	
	<b>SI</b>
	<b>SI</b>
<b>03</b>	<b>02</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4), lettera a) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000) il **Segretario Comunale in regime di convenzione, Dott. Vincenzo Pecoraro.**

Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il Dott. **Gianfranco Catena - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
Propone la trattazione dell’argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione G.C. n. 10 del 16/02/1998 è stato adottato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, è stata approvata la dotazione organica e sono stati individuati i settori che connotano l'organizzazione dell'ente;

Considerato che con deliberazione G.C. n. 14 del 22/02/2000 è stata rideterminata la dotazione organica;

Considerato altresì che con deliberazione di G.C. 57 del 23/10/2002 è stato variato l'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi, modificando il comma 2) dell'art. 7 del regolamento uffici e servizi;

Considerato infine che occorre adempiere alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 57 della legge 244 del 24/12/2007 nel senso di inserire nel precitato Regolamento Ordinamento degli Uffici e Servizi il “ *REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI ESTERNI* “;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici comunali e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione per forma e chiarezza delle disposizioni in esso contenute;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto lo statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri di rito espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

Di apportare, come in effetti approva, l'allegato “*REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI ESTERNI*” che si compone di n° 15 articoli;

Di inserire la presente nel “ Regolamento Ordinamento degli Uffici e Servizi “ e di pubblicarla sul sito WEB Istituzionale del Comune;

Di trasmettere la presente alla Sezione Regionale della Corte dei Conti come previsto dalla normativa in premessa citata.

Con separata successiva unanime votazione

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### **DELIBERA**

L'immediata eseguibilità dell'atto in esame ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.lgs: 267/2000.

## **DISCIPLINA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

### **ART. 1 OGGETTO**

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, con contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, di natura professionale, occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni altamente qualificate ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 6 e seguenti, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., e dall’art. 110, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 (d’ora in avanti “incarichi”).
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile.
3. Gli incarichi ad esperti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l’Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’Ente e di agire in nome e per conto dell’Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

### **ART. 2 AMBITO APPLICATIVO**

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e professionale si identificano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine prestabilito. I relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta finalizzata a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’Ente.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni che si caratterizzano per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l’organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest’ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.
3. Il contratto, come meglio specificato nel successivo art. 9, disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.
4. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono affidati solo con riferimento all’attività istituzionale dell’Ente stabilite dalla Legge e/o nell’ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

### **ART. 3**

#### **ESCLUSIONI**

1. Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano ai seguenti incarichi, per i quali sono già determinati da altre disposizioni normative criteri di affidamento o cause specifiche di esclusione e fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, non discriminazione nella scelta del contraente:
  - agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione;
  - agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 90 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163) per i quali si applica la specifica disciplina di Legge;
  - agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente nonché agli incarichi per il ricorso alle funzioni notarili;
  - agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di Legge (ad esempio l'incarico per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 19.09.1994, n. 626);
2. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità, fino all'importo di €2.500,00 al lordo di eventuali oneri fiscali. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione nell'ambito della presente disciplina.

### **ART. 4**

#### **PROGRAMMAZIONE ANNUALE**

1. Al fine di evitare che l'attribuzione degli incarichi venga decisa episodicamente e per perseguire finalità estranee a quelle che rientrano nella attività istituzionale, le collaborazioni esterne debbono trovare fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Gli incarichi professionali esterni possono essere affidati per attività istituzionali stabilite dalla Legge e/o comprese nella programmazione approvata dal Consiglio dell'Ente, espressa in: relazione previsionale e programmatica, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali.
3. I Dirigenti/Posizioni Organizzative preposti, possono valutare il ricorso ad una collaborazione esterna solo per attività istituzionali stabilite dalla Legge e/o nell'ambito della programmazione delle attività dell'Amministrazione così come determinata dal citato art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000.

## **ART. 5**

### **LIMITI DI SPESA**

1. Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio preventivo dell'Ente di cui al Titolo II, capo I del D. Lgs. n. 267/2000.

## **ART. 6**

### **PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

1. Gli incarichi, possono essere conferiti dal Dirigente competente o dalla Posizione organizzativa responsabile del servizio interessato dall'incarico, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza delle condizioni, evidenziate analiticamente nell'atto di conferimento, di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 nonché dei seguenti presupposti:
  - a) correlazione dell'importo del compenso, adeguatamente motivato, alle effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione professionale;
  - b) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui al successivo art. 7, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo ed esclusivamente in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare, mediante l'esame di documentati curricula, la maturata esperienza nel settore.

## **ART. 7**

### **SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure con comparazione dei "curricula" professionali degli esperti esterni. Si tratta di procedure di valutazione comparativa dei "curricula" intese a verificare i requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico senza formazione di graduatoria.
2. Il Dirigente/Posizione organizzativa responsabile del servizio predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune per almeno dieci giorni naturali e consecutivi nel quale sono evidenziati:
  - a) I titoli e i requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla selezione;
  - b) il termine, non inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione corredate dai relativi "curricula", dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico, dall'illustrazione delle eventuali modalità qualitative e metodologiche migliorative dello svolgimento dell'incarico stesso nonché dalla proposta economica per l'espletamento del medesimo;
  - c) i criteri di valutazione, in ordine di priorità, delle domande di partecipazione alla selezione;
  - d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;

- f) il compenso massimo complessivo lordo previsto per l'incarico;
  - g) la previsione che per partecipare alla selezione occorre:
    - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
    - godere dei diritti civili e politici;
    - non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) c) f) i) e m) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
3. Il Dirigente/Posizione organizzativa responsabile del servizio procede alla valutazione dei curricula presentati, sulla base dei seguenti criteri da indicare in ordine di priorità nell'avviso di selezione:
- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
  - c) caratteristiche qualitative e metodologiche dello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste (se compatibile con la natura dell'oggetto dell'incarico).
  - e) riduzione del compenso per l'espletamento dell'incarico stesso.

In relazione alla peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

4. Possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorra una delle seguenti situazioni da specificare espressamente nella motivazione del provvedimento di affidamento:
- a) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'Ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'Ente;
  - b) per attività comportanti prestazioni uniche sotto il profilo soggettivo, quali ad esempio le prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ferma restando la necessità di accertare, mediante l'esame di documentati curricula, la maturata esperienza nel settore oggetto dell'incarico;
  - c) qualora la procedura selettiva espletata ai sensi del presente articolo, sia andata deserta.

## **ART. 8**

### **DURATA DEL CONTRATTO**

1. Non è ammesso il rinnovo del medesimo incarico professionale anche occasionale. Il committente può prorogare il termine per la conclusione dell'incarico per ritardi non imputabili all'incaricato e fatta salva comunque la verifica dei risultati raggiunti al momento della richiesta della proroga.
2. E' ammessa la stipula di altro tipo di incarico professionale individuale con lo stesso soggetto per lo svolgimento di compiti specifici rispondenti alle caratteristiche richiamate dal presente regolamento.

## **ART. 9**

### **DISCIPLINARE DI INCARICO**

1. Il Dirigente/Posizione organizzativa responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione in forma scritta di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato nonché le cause di risoluzione e di recesso dal contratto.
2. Nella determina di approvazione del disciplinare di incarico, si deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che esistono tutte le circostanze e le condizioni previste nella normativa vigente e dalla programmazione consiliare ed in particolar modo che:
  - a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'Amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal presente regolamento;
  - b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa come individuati dal precedente art. 5;
  - c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, modalità di determinazione del compenso e del suo pagamento;
  - d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;
  - e) la precisazione che trattasi di procedura di valutazione comparativa dei curricula intesa a verificare i requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico, senza formazione di graduatoria e che l'affidamento dell'incarico avverrà sulla base dei criteri individuati dal precedente art. 7.
3. I disciplinari di incarico sono stipulati nel seguente modo:
  - a) per importi sino a 20.000,00 euro mediante scrittura privata non autenticata;
  - b) per importi da 20.001,00 sino a 100.000,00 euro mediante scrittura privata autenticata,
  - c) per importi superiori a 100.000,00 con atto in forma pubblica amministrativa.
4. Al momento della stipula del disciplinare l'incaricato dovrà produrre certificazione attestante la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 della L. n. 266/2002.

## **ART. 10**

### **VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. Il Dirigente/Posizione organizzativa competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto o parzialmente insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
3. Il Dirigente/Posizione organizzativa competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

**ART. 11**  
**PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI**

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi professionali individuali conferiti mediante la pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. In virtù di quanto disposto dal comma 18, art. 3, della medesima L. 24.12.2007 n. 244, inoltre, i contratti relativi a rapporti di cui al presente regolamento, acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, nonché della somma erogata.
4. In ogni caso, i Dirigenti/Posizione organizzativa responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a pubblicare sul sito web istituzionale dell'Ente gli estremi dei provvedimenti di liquidazione completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, comma 54, della L. 24.12.2007 n. 244.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

**ART. 12**  
**ATTESTAZIONI**

1. La determinazione con la quale il settore interessato provvede ad affidare incarico professionale ed a definire il relativo impegno di spesa, contiene nella parte narrativa, preambolo e motivazioni, specifica attestazione del rispetto dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001; del D. Lgs. n. 267/2000; dello Statuto dell'Ente; del Regolamento di contabilità; del presente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nel rispetto dell'art. 3, commi 18 e 54, della L. n. 244/2007.

**ART. 13**  
**CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE**

1. Gli atti relativi agli incarichi oggetto del presente regolamento sono soggetti al controllo preventivo dell'organo di revisione.
2. Per consentire la verifica di conformità alle disposizioni di Legge e del presente Regolamento degli incarichi da affidare, il Dirigente/Posizione organizzativa responsabile della spesa deve trasmettere preventivamente all'Organo di revisione la bozza di determinazione e di disciplinare, con le modalità definite dal Collegio dei Revisori.
3. La valutazione dell'Organo di revisione costituisce elemento essenziale per l'affidamento dell'incarico.

#### **ART. 14**

#### **CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI**

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 8.000 euro per gli incarichi indicati al precedente art. 1 sono sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 173, L. 266/2005.

#### **ART. 15**

#### **INVIO ALLA CORTE DEI CONTI**

1. Il presente regolamento è trasmesso per estratto alla Corte dei Conti entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività.

# **P A R E R E – T E C N I C O**

**( Art. 49, COMMA 1° D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)**

<b>REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - DISCIPLINA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI</b>
--

In relazione al disposto dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
---

<b>E S P R I M E</b>
----------------------

Parere favorevole SULL’ENUNCIATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA.
---

## **IL RESPONSABILE DEL PERSONALE**

f.to Cav. Fernando Olini

**IL PRESIDENTE**  
f.to Dott. Gianfranco Catena

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Vincenzo Pecoraro

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Affissa all'Albo Pretorio Comunale e contestualmente pubblicata sull'Albo OnLine del Sito Ufficiale dell'Ente Comune di Filettino, per 15 giorni consecutivi, successivi alla data odierna e contestualmente comunicata ai Capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 T.U. n. 267 del 18.08.2000.

Albo N° \_\_\_\_\_



Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 24/09/2010**
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000)**
- Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3 D.Lgs. n. 267/2000);**

Filettino li 28/09/2010

**IL RESPONSABILE LA PUBBLICAZIONE**  
f.to Sig. Pietro Cosmi

---

---

E' per copia conforme all'originale rilasciata per uso amministrativo

Filettino li 28/09/2010

**D'ordine del Sindaco**  
**L'IMPIEGATO INCARICATO**  
f.to Cav. Fernando Olini